



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Disciplina delle unità di progetto, degli uffici speciali e dell’avvocatura regionale. Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione)”.

Relazione illustrativa

Con il presente disegno di legge la Regione intende disciplinare le unità di progetto, istituire gli uffici speciali ed istituire l’avvocatura regionale.

In particolar modo, l’istituzione degli uffici speciali è diretta ad introdurre una struttura organizzativa che, a differenza delle unità di progetto, svolga funzioni non aventi carattere temporaneo ma che, per loro natura, devono essere esercitate con modalità che garantiscono il diretto rapporto con l’organo politico e che non possono sottostare ad un direttore generale, come imposto dalla normativa dell’Unione europea e statale.

Si vedano ad esempio i seguenti casi:

- a) la disciplina del responsabile della prevenzione della corruzione prevista dall’art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione);
- b) la disciplina del responsabile della protezione dei dati prevista dall’art. 38 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- c) la funzione del controllo strategico prevista dall’art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- d) la funzione di autorità di audit, prevista dall’art. 127 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Attraverso un intervento di modifica della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. (Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione), si prevede all’art. 1, la modifica dell’art. 12 della legge regionale n. 31 del 1998, prevedendo tra le strutture organizzative



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

le unità di progetto e gli uffici speciali e si definisce il carattere temporaneo delle unità di progetto, e quello dello svolgimento di funzioni specifiche per gli uffici speciali.

All'art. 2, attraverso la modifica dell'art. 13 della legge regionale n. 31 del 1998, si propone di disciplinare le modalità di istituzione, modifica e soppressione delle unità di progetto e degli uffici speciali.

All'art. 3, si modifica l'art. 21 della legge regionale n. 31 del 1998, prevedendo che ai dirigenti possono competere anche le funzioni di direzione delle unità di progetto e degli uffici speciali.

All'art. 4, si introduce l'art. 26-bis della legge regionale n. 31 del 1998, che definisce i compiti del direttore dell'ufficio speciale.

All'art. 5, si prevede la riorganizzazione dell'ufficio deputato alla rappresentanza e difesa legale della Regione e delle relative funzioni, svolte, sin dall'anno 1977, per effetto della competenza attribuita a detta Direzione generale dalle norme sull'organizzazione amministrativa della Regione (legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 e legge regionale 13 novembre 1998, n. 31), dagli avvocati della Direzione generale dell'Area legale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento della professione di avvocato).

In particolare si detta una disciplina coerente con l'art. 23 della legge professionale forense del 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che ha indicato quali requisiti necessari per l'esercizio della professione legale da parte di enti pubblici:

- a) l'esistenza di un ufficio legale, costituente un'entità organica autonoma nell'ambito della struttura;
- b) la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta per gli avvocati;
- c) l'esercizio nell'interesse dell'ente soltanto dell'attività professionale, giudiziaria ed extragiudiziaria.

Inoltre, si richiama la necessaria applicazione dell'articolo 9, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Per garantire le esigenze di indipendenza, autonomia e flessibilità nello svolgimento dell'attività legale, richiamate dalla ridetta disposizione legislativa (art. 23, legge n. 247/2012), è previsto l'adeguamento dell'organizzazione dell'ufficio legale, mediante una disciplina che, con le modalità di cui all'art. 58, comma 3, della L.R. n. 31/1998, tenga conto delle peculiarità dell'attività svolta e delle esigenze sopra indicate.

All'art. 6, si prevede la norma finanziaria, per cui la presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

All'art. 7, si prevede l'immediata entrata in vigore della legge.